



3616/20281

*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DEL SISTEMA PAESE
UFFICIO VI

**BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER MISSIONI ARCHEOLOGICHE,
ANTROPOLOGICHE, ETNOLOGICHE ITALIANE ALL'ESTERO**

- ANNO 2019 -

Articolo 1

Requisiti per la presentazione della richiesta di contributo

1. Enti pubblici e persone giuridiche di diritto privato italiani possono presentare richieste di contributi per missioni scientifiche e di ricerche preistoriche, archeologiche, etnologiche ed altre simili o collegate all'estero, ivi compresi interventi di restauro e conservazione del patrimonio archeologico nell'ambito dello stesso programma di ricerca, ai sensi del Decreto del Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese n. 4097 del 22 luglio 2014. Oltre alle attività di ricerca archeologica, antropologica ed etnologica, potranno essere svolte, anche attività di ricognizione, analisi e studio di reperti, formazione, catalogazione, documentazione e pubblicizzazione dei risultati scientifici e/o interventi di restauro e conservazione del patrimonio archeologico nell'ambito di un programma di ricerca su siti archeologici situati all'estero e sulle civiltà ad essi afferenti.
2. La richiesta, per essere accolta ed inserita tra i progetti da esaminare, deve rispondere ai seguenti requisiti di base:
 - a) prevedere il concorso di più fonti di sostegno economico e finanziario. Il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si configura come **cofinanziamento** e risulta pertanto indispensabile che il richiedente abbia disponibilità di altri fondi e risorse economiche e/o abbia altri enti finanziatori, da indicare esplicitamente nella domanda. Il cofinanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non potrà essere superiore al 70% delle spese sostenute. Tra le fonti di finanziamento è ammesso il corrispettivo finanziario espresso in ore uomo, purché in concorso con altri cofinanziamenti.
 - b) prevedere spese relative a attività e/o a campagne in programma tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Eventuali pagamenti effettuati entro i termini di rendicontazione previsti (29/02/2020) potranno essere ammessi solo se relativi a spese per attività svolte entro il 31 dicembre 2019. Eventuali spese già sostenute per attività svolte prima della data di pubblicazione del presente bando, della presentazione del preventivo (art.3) e prima della data

dell'eventuale assegnazione del contributo (art. 5) non daranno comunque diritto ad alcun rimborso in caso di mancata assegnazione del contributo;

- c) esplicitare le località in cui si intende operare e le attività che si intendono svolgere nell'anno per cui si richiede il contributo, nonché – se ritenuto necessario – le località e/o attività alternative per il caso in cui motivate ragioni di sicurezza impediscano di operare come inizialmente previsto. In mancanza di tale indicazione, le spese per attività diverse o effettuate in località diverse da quelle indicate dovranno essere autorizzate ai sensi del successivo art. 7, c.4.

Articolo 2

Modalità di presentazione delle domande di contributo - Scadenze

1. Ogni direttore scientifico può presentare domanda di contributo per un massimo di tre missioni.
2. La richiesta di contributo deve essere effettuata secondo la seguente procedura:

entro il **22 febbraio 2019 ore 12.00** il **direttore scientifico** è tenuto alla compilazione di tutte le sezioni della richiesta online, al salvataggio definitivo e alla presentazione della richiesta, firmata digitalmente, sul portale Archeologia pubblicato sul sito: <https://archeologia.esteri.it/archeologia>. Il file contenente la richiesta definitiva di contributo deve essere sottoscritto digitalmente dal responsabile amministrativo (enti pubblici) o dal legale rappresentante (persone giuridiche di diritto privato) dell'ente richiedente; per essere considerata valida, la firma digitale dovrà essere apposta nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa (D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del DPCM 13 novembre 2014 e ss. mm. e ii), e con certificato di sottoscrizione in corso di validità. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla verifica dell'esattezza e attualità dei dati che riguardano: il codice fiscale dell'ente, le coordinate bancarie o il numero di conto di tesoreria, i numeri di telefono dell'ente, il numero del telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica del direttore scientifico della missione e del responsabile amministrativo, la casella PEC dell'ente.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande acquisite nel portale in forma definitiva entro il termine del 22 febbraio 2019 ore 12.00 con firma digitale del responsabile amministrativo o del legale rappresentante apposta nel rispetto dei citati requisiti tecnici previsti dalla normativa e con certificato di sottoscrizione in corso di validità.

Articolo 3

Modalità di presentazione del preventivo di spesa

1. Il preventivo di spesa deve essere redatto compilando l'apposita sezione all'interno della richiesta di contributo.
2. Sono ammesse esclusivamente spese di cui alle tipologie indicate nella suddetta sezione. Sono escluse le spese generali fisse della struttura proponente e le spese relative a costi amministrativi o di gestione. Tutti i contributi che concorrono alla realizzazione della missione dovranno essere utilizzati per le spese direttamente connesse alle attività oggetto della missione stessa.
3. I contributi che concorrono al finanziamento della missione (comprensivi cioè del contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e degli altri finanziamenti)

possono essere utilizzati per l'acquisto di apparecchiature e altri beni strumentali (es. computer) nella misura massima del 10% delle spese totali relative alla missione; in caso di superamento di tale soglia, il contributo assegnato sarà decurtato proporzionalmente in sede di liquidazione.

4. I contributi che concorrono al finanziamento della missione possono essere utilizzati per la realizzazione di pubblicazioni strettamente attinenti alle attività e ai risultati della missione nella misura massima del 20% delle spese totali relative alla missione. In caso di superamento di tale soglia, il contributo assegnato sarà decurtato proporzionalmente in sede di liquidazione.

Articolo 4

Modalità di assegnazione

1. A seguito dell'esame delle richieste, i contributi - sentito il Gruppo di lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, sezione per le missioni archeologiche, istituito con Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 3513/4165 del 04 agosto 2014 - verranno assegnati a cura del MAECI, Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese (D.G.S.P.)-UFF. VI.

Per l'assegnazione dei contributi verranno applicati i seguenti criteri:

- a) aree prioritarie di intervento della politica estera italiana;
- b) parere dell'Ambasciata d'Italia competente per territorio;
- c) validità scientifica del progetto.

Saranno inoltre tenuti in considerazione i seguenti elementi

- d) capacità di anticipare risorse finanziarie tali da assicurare la realizzazione del progetto;
- e) effettivo svolgimento e risultati conseguiti sul piano scientifico, organizzativo, gestionale e della regolarità della rendicontazione, qualora il proponente avesse già beneficiato di precedenti contributi per missioni di ricerca archeologica, antropologica ed etnologica all'estero;
- f) svolgimento di attività di formazione di personale locale;
- g) uso di tecnologie innovative, anche riguardo alla gestione del sito archeologico.

2. Come disposto dall'art. 6 del bando 2018, non saranno prese in considerazione richieste di contributo per l'anno 2019 presentate da parte di soggetti assegnatari di contributo per l'anno 2018 che abbiano rinunciato al contributo oltre la data del 30 novembre 2018 e/o che non avranno presentato il relativo rendiconto entro il 28 febbraio 2019.

2. I contributi, per quanto concerne sia il numero complessivo dei progetti sostenuti sia i singoli importi attribuiti, verranno assegnati in funzione delle disponibilità finanziarie per l'anno 2019 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese.

3. Qualora nel corso dell'anno le disponibilità finanziarie dovessero subire incrementi o decurtazioni e si dovesse procedere a variazioni sulle assegnazioni dei contributi già assegnati, l'Ufficio VI ne darà notizia al Gruppo di lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, sezione per le missioni archeologiche, tramite una nota informativa. Eventuali osservazioni in merito dovranno pervenire all'Ufficio VI entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della nota informativa. Decorso tale termine, l'ufficio provvederà a inviare ai soggetti assegnatari tramite posta elettronica certificata una lettera di notifica della variazione del contributo assegnato.

4. In alternativa alla concessione di contributi, si potrà attribuire, sentito il Gruppo di lavoro di cui all'art. 4, c. 1 e l'Ambasciata territorialmente competente, il **riconoscimento istituzionale alla missione**, a titolo gratuito, in considerazione della rilevanza e della valenza scientifica del progetto presentato e delle aree in cui esso si svolge. La concessione del riconoscimento istituzionale, che consentirà alla singola missione di indicare che opera "con riconoscimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale", sarà senza oneri per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e non comporterà alcun obbligo di rendicontazione contabile da parte del soggetto assegnatario. Il direttore scientifico sarà comunque tenuto a mantenersi in contatto con la competente Ambasciata italiana e a presentare, al termine della campagna annuale di ricerca, la relazione scientifica sull'attività svolta entro il 29 febbraio 2020.

Articolo 5

Comunicazione degli esiti

Al termine dell'esame delle domande pervenute sarà comunicato ai direttori scientifici e al responsabile amministrativo/legale rappresentante, l'accoglimento o il mancato accoglimento delle richieste. Alle missioni destinatarie di un contributo o del riconoscimento istituzionale senza oneri finanziari verrà inviata via e-mail una **lettera di assegnazione** del contributo o del riconoscimento istituzionale.

Articolo 6

Rendicontazione – Modalità e termini

1. Il termine ultimo per l'invio del rendiconto è fissato al **29 febbraio 2020**. Non saranno presi in considerazione rendiconti pervenuti oltre tale data.
2. Il rendiconto deve riguardare tutte le spese effettuate per la missione, non solo quelle sostenute con i fondi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e deve contenere l'indicazione di tutte le fonti di finanziamento ricevute. Si rammenta che non potranno in nessun caso essere corrisposti contributi superiori al 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta a consuntivo.
3. Il rendiconto è costituito dalla relazione scientifica, dai fogli spesa, dalla distinta, dal consuntivo, dalla relazione contabile e dalla dichiarazione di regolarità contabile (per enti pubblici) o dai documenti di spesa (solo per persone giuridiche di diritto privato).
4. Nella **relazione scientifica** il direttore scientifico dovrà illustrare le attività svolte nel corso dell'anno con i fondi assegnati, nonché i risultati scientifici raggiunti con riferimento al programma di ricerca descritto nella richiesta di contributo (max. 3 pagine in lingua italiana). La relazione scientifica dovrà essere trasmessa come originale informatico con firma digitale del direttore scientifico. In alternativa, la relazione scientifica potrà essere trasmessa come copia (scansione) sottoscritta in forma autografa dal direttore scientifico: la firma autografa deve essere

corredata da una dichiarazione a firma del responsabile amministrativo dell'ente pubblico che ne attesti l'autenticità e la conformità agli originali depositati agli atti dell'ente

5. Per gli **enti pubblici** è obbligatoria la dichiarazione di regolarità contabile in sostituzione dei documenti di spesa, i cui originali dovranno essere conservati presso la sede dell'ente per almeno cinque anni. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva, in qualunque momento, anche attraverso controlli a campione, di prendere visione o di richiedere agli enti pubblici di esibire originale o copia della documentazione contabile delle spese sostenute per la missione finanziata
6. I **fogli spesa, la distinta, il consuntivo, la relazione contabile e la dichiarazione di regolarità contabile** dovranno essere redatti compilando la sezione *Rendicontazione* del portale Archeologia sul sito: <http://archeologia.esteri.it/archeologia>.
7. I fogli spesa, la distinta, il consuntivo, la relazione contabile, la dichiarazione di regolarità contabile (per gli enti pubblici) o i documenti di spesa (per le persone giuridiche di diritto privato) devono essere **firmati digitalmente** dal responsabile amministrativo (per gli enti pubblici) o dal legale rappresentante (per le persone giuridiche di diritto privato). La firma digitale sottoscrive il contenuto di ciascun documento e, nel caso dei documenti di spesa, ne dichiara la conformità agli originali. Per essere considerata valida, la firma digitale dovrà essere apposta nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa (D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e DPCM 13 novembre 2014 e ss.mm. e ii.) e con certificato di sottoscrizione in corso di validità.
8. I rendiconti solo parzialmente e/o erroneamente compilati o privi di regolare sottoscrizione con firma digitale non potranno ritenersi validi ai fini della liquidazione del contributo. Qualora il rendiconto presentato si rivelasse incompleto e/o erroneamente compilato, oppure privo delle necessarie sottoscrizioni con firma digitale, o in generale non conforme a quanto richiesto, sarà inviata al responsabile amministrativo una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con l'indicazione delle rettifiche e/o integrazioni necessarie e del termine entro il quale procedere al nuovo invio a mezzo PEC della documentazione. Nei casi in cui il responsabile amministrativo non provveda, nei modi e nei tempi richiesti, alle necessarie rettifiche e/o integrazioni, il rendiconto non potrà esser sanato e, di conseguenza, il contributo non sarà erogato.

Articolo 7

Erogazione del contributo

1. Il contributo assegnato per il 2019 verrà corrisposto nell'anno 2020, a conclusione delle attività preventivate e previa presentazione e verifica del relativo rendiconto contabile. Per eventuali sopravvenute ragioni di compatibilità economico-finanziaria, il contributo assegnato potrebbe essere soggetto a decurtazioni in qualsiasi fase della procedura di assegnazione e liquidazione.
2. Qualora il rendiconto non risultasse corretto, completo ed esaustivo rispetto ai criteri definiti nel presente bando, oltre che nei casi previsti nell'art. 3, co. 3 e 4, nell'art. 4, co. 3 e art. 7 c. 1, il contributo assegnato potrà non essere liquidato o subire delle decurtazioni. In tal caso, ne sarà data motivata comunicazione all'assegnatario tramite posta elettronica certificata.
3. Eventuali variazioni delle coordinate bancarie e di ogni altro dato presente nella domanda, dovranno essere segnalate tempestivamente dall'interessato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, D.G.S.P. Ufficio VI, per facilitare le procedure di assegnazione dei fondi e la loro successiva liquidazione.

4. Qualora, per motivate ragioni di sicurezza, non fosse possibile recarsi in alcuno dei Paesi indicati nella richiesta, ogni eventuale richiesta di variazione delle attività e/o dei Paesi indicati dovrà essere motivata dal direttore scientifico, che ne dichiarerà l'attinenza con le attività di ricerca per cui era stato inizialmente richiesto e assegnato il contributo. La variazione potrà essere autorizzata dal Capo dell'Ufficio VI della D.G.S.P., eventualmente sentito anche il parere dell'Unità di Crisi.

5. Laddove la missione non possa avere luogo per impossibilità sopravvenuta e/ o si intenda rinunciare, in tutto o in parte, al contributo assegnato, sarà necessario darne comunicazione entro una settimana dal sorgere delle condizioni ostative, e comunque **non oltre il 30 novembre 2019**, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, DGSP Ufficio VI, e all'Ambasciata italiana competente. La rinuncia dovrà essere comunicata tramite posta elettronica certificata con una lettera del direttore scientifico che dia ampia motivazione alle ragioni della rinuncia e/o della mancata effettuazione della missione, convalidata con la firma digitale del responsabile amministrativo o del legale rappresentante.

6. Gli enti che rinunceranno al contributo oltre la data del 30 novembre 2019 o non invieranno il rendiconto di cui all'art. 6 entro il 29 febbraio 2020 non saranno presi in considerazione ai fini dell'assegnazione di contributi per l'anno 2020.

Articolo 8

Oneri del direttore scientifico

1. Il direttore scientifico è tenuto a richiedere, ove necessario, l'autorizzazione a svolgere le attività previste dalla missione da parte delle autorità competenti dello Stato in cui si opera, anche in ragione della valenza scientifica e delle potenzialità di sviluppo culturale che la sua attività comporta. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva la possibilità di verifica della relativa documentazione.

2. Il direttore scientifico è tenuto a prendere contatto con la competente Ambasciata d'Italia (e con l'Istituto Italiano di Cultura o l'Ufficio consolare, ove presenti) e a mantenerla informata sullo svolgimento della ricerca.

4. Il direttore scientifico è invitato a pubblicizzare, in Italia e all'estero, l'andamento e i risultati della missione e a menzionare, in ogni circostanza di promozione (scavo, ricerca, convegni, pubblicazioni, conferenze, musealizzazione, ecc.), il sostegno ricevuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese. E' altresì opportuno che il direttore scientifico informi periodicamente l'Ambasciata sull'andamento della missione, anche allo scopo di favorire un'appropriata diffusione presso il pubblico locale degli esiti della ricerca e del sostegno fornito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

5. Nel caso in cui lo svolgimento della missione venga posticipato ad altra data nel corso dell'anno 2019, il direttore scientifico è tenuto a informare tempestivamente il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, DGSP Ufficio VI e l'Ambasciata italiana competente.

7. La copertura assicurativa per tutti i collaboratori coinvolti nella missione è a cura esclusiva del direttore scientifico. Nessuna forma di responsabilità civile, penale, amministrativa, lavoristica – in caso di infortuni alle persone e/o di danneggiamento dei manufatti e dei siti – potrà ricadere sul

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ricade sul direttore scientifico anche la responsabilità scientifica delle attività inerenti la missione stessa.

8. Ai fini della prevenzione e assistenza degli Italiani all'estero, il direttore scientifico e i suoi collaboratori sono invitati a segnalare e aggiornare la loro presenza nel/i luogo/ghi della missione e il periodo di permanenza sul sito www.dovesiamonelmondo.it. Per facilitare i contatti tra l'Unità di Crisi e i singoli ricercatori in caso di emergenza, il direttore scientifico e i suoi collaboratori sono invitati a scaricare l'applicazione per smartphone e tablet dell'Unità di Crisi. Il direttore scientifico e i suoi collaboratori sono invitati, inoltre, a consultare il sito della Farnesina www.viaggiare Sicuri.it dove sono reperibili importanti e aggiornate informazioni sugli eventuali rischi per la sicurezza.

Roma, 4 febbraio 2019

**Il Vice Direttore Generale Vicario / Direttore Centrale
per la Promozione della Lingua e della Cultura italiana**

Min. Plen. Roberto Vellano

